

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/7/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23/9/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.135,89, a titolo di *"ristoro delle somme anticipatamente versate"*, già al netto di quanto rimborsato dall'intermediario (€ 1.569,92);
- oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in conteggio estintivo, degli interessi non maturati per le rate a scadere (€ 1.831,70), della quota non maturata delle *"commissioni per l'attività di post erogazione"* (€ 1.447,09) e della quota non maturata delle *"spese richieste dall'Ente datore di lavoro/Ente pensionistico"* (€ 122,83). Precisa di aver utilizzato il criterio *pro rata temporis* per la restituzione degli oneri *recurring*;
- con riferimento alla richiesta di rimborso integrale della commissione percepita dalla mandataria, *"che la stessa remunera attività che si protraggono per l'intera durata dell'ammortamento, differenti da quelle previste per l'istruttoria della pratica, remunerata quest'ultima attraverso l'applicazione delle cc.dd. "Spese di istruttoria" (cfr. lett. C del contratto), up front"*, come meglio specificato nel contratto;
- di aver riconosciuto, nonostante il diniego del cliente a una proposta transattiva avanzata, l'ulteriore somma di € 1.029,68, comprensiva degli interessi legali

maturati dalla data del reclamo e del contributo di € 20,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al cliente e trasmesso presso la sede del procuratore;

- la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/19, che hanno escluso la natura *self executing* della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione abbia precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili).

Pertanto chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente allega la comunicazione al sistema della Banca d'Italia del 4/12/19 sul rimborso anticipato dei finanziamenti nel credito ai consumatori.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio

“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno.

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

In linea con il richiamato orientamento, va rilevato che alle commissioni del finanziatore debba riconoscersi natura *recurring* in quanto esse risultano dirette a remunerare una serie di attività non riferibili alla mera fase di istruttoria e o alla conclusione del contratto, come gli oneri derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento o gli oneri di acquisizione della provvista non pertinenti al singolo rapporto e quindi remunerativi dell'attività d'impresa.

È altresì evidente la natura *recurring* delle commissioni della mandataria in quanto esse remunerano le “spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo prescritto dalla legge, anche successivamente all'estinzione del prestito”.

Devono invece ritenersi *up-front* e quindi non rimborsabili le provvigioni previste per l'intermediario del credito espressamente confinate all'attività svolta relativamente all'offerta fuori sede connesse quindi con la conclusione dell'affare.

Con riferimento alla voce di costo “spese di istruttoria”, l'esame della documentazione in atti rivela che detti oneri remunerino esclusivamente, secondo la logica tipica di un prestito personale, attività di natura istruttoria, anteriori alla stipulazione del contratto, ed abbiano conseguentemente natura *up-front*.

Va infine riconosciuta natura *recurring* agli oneri incasso rata poiché corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto.

Risulta che successivamente alla proposizione del ricorso l'intermediario abbia provveduto con assegno del 1/7/2020, al rimborso della somma di € 1.029,68, comprensiva degli interessi legali e del contributo di € 20,00, “*ad integrazione dei rimborsi già effettuati dalla Banca e ad integrale soddisfacimento delle pretese avanzate*”. Di detto versamento deve tenersi conto ai fini della decisione.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71
TAN ▶	3,52%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,85%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 165,83	☐		€ 165,83
☐	commissioni lett. E (recurring)	€ 157,20	€ 93,01	€ 57,93	☐		€ 93,01
☐	commissioni lett. F (recurring)	€ 3.994,69	€ 2.363,52	€ 1.472,07	☐	€ 1.447,09	€ 916,43
☐	commissioni lett. G (up front)	€ 3.144,00	€ 1.860,20	€ 1.158,59	☐		€ 1.158,59
☐	oneri incasso rata (recurring)	€ 207,60	€ 122,83	€ 76,50	☐	€ 122,83	€ 0,00
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
	rimborso a mezzo assegno					€ 1.009,68	-€ 1.009,68
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.324,18
interessi legali							si ▼

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso, per le causali di cui innanzi, della somma complessiva di € 1.324,18, al netto di quanto già restituito, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.324,18, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS